

Bruxelles, 5 marzo 2018
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2017/0350 (COD)

6670/18
ADD 1

CODEC 289
EF 60
ECOFIN 193
SURE 13

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazione

Dichiarazione della Commissione

La Commissione rammenta che, a norma dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto che, al fine di applicare tempestivamente e correttamente la legislazione dell'Unione negli Stati membri, il termine di recepimento delle direttive è quanto più breve possibile e non supera, di regola, i due anni.

In considerazione dei particolari termini di applicazione della direttiva (UE) 2016/97 e dei regolamenti delegati adottati a norma della stessa, a causa dei quali le imprese di assicurazione di piccole e medie dimensioni e i distributori di prodotti assicurativi hanno avuto difficoltà ad attuare i cambiamenti necessari in tempo per la data di applicazione del 23 febbraio 2017, la Commissione, in via eccezionale, ha presentato una proposta di modifica della direttiva (UE) 2016/97, fissando la data di applicazione al 1° ottobre 2018.

I colegislatori hanno anche concordato di posticipare la data di recepimento della direttiva (UE) 2016/97 al 1° luglio 2018. Data la necessità di assicurare che tutti gli Stati membri siano trattati allo stesso modo, la Commissione ritiene che ciò non possa essere interpretato come un precedente ma indica che, a titolo eccezionale, non si opporrà a tale accordo. La Commissione auspica che gli Stati membri rispettino pienamente i loro obblighi di far entrare in vigore le misure nazionali di recepimento al più tardi in tale data, al fine di dare alle imprese di assicurazione e ai distributori di prodotti assicurativi tempo sufficiente per ultimare le misure di preparazione e di adattamento con piena conoscenza dei quadri legislativi a livello nazionale ed europeo.
